

## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XVI.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MARZO 1950

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TESAURO

INDI

## DEL PRESIDENTE MARTINO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		DELLE FAVE, <i>Relatore</i> . . . . .	151
PRESIDENTE . . . . .	150	SCAGLIA . . . . .	151
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		PARENTE . . . . .	152
Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49. (1047) . . . . .	150	GIAMMARCO . . . . .	152
PRESIDENTE . . . . .	150	<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
GOTELLI ANGELA, <i>Relatore</i> . . . . .	150	Senatore Russo: Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ).	
TORRETTA . . . . .	150	(989) . . . . .	152
Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale (1029) . . . . .	151	PRESIDENTE . . . . .	152, 153, 154, 155
PRESIDENTE . . . . .	151	BIANCHINI LAURA, <i>Relatore</i> . . . . .	152, 153, 154
LOZZA, <i>Relatore</i> . . . . .	151	SILIPO . . . . .	152, 153
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		RESCIGNO . . . . .	153, 155
Concessione all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma di un contributo straordinario di lire 11 milioni per la prima rassegna nazionale di arti figurative. ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ). (1089) . . . . .	151	PARENTE . . . . .	153, 154
PRESIDENTE . . . . .	151, 152	GIAMMARCO . . . . .	154
		SAILIS . . . . .	154
		ERMINI . . . . .	155
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	155

La seduta comincia alle 10,10.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bensi, Cessi, Lizier e Pucci Maria.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49. (1047).**

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gotelli Angela, relatore.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino ha lo scopo di attendere a studi e ricerche nel campo elettrotecnico e di promuovere le relative applicazioni in tutti i rami dell'attività industriale. Nel 1935 questo Istituto ebbe un contributo di 2 milioni destinato a ripetersi annualmente, elevato con provvedimento in data del 1946 a 10 milioni, i quali però si sono rivelati del tutto insufficienti, specie per quanto riguarda gli studi di laboratorio.

Con questo disegno di legge si propone quindi, per il 1948-49, un contributo straordinario di lire 20 milioni. Il fatto che questo contributo si richieda per l'esercizio 1948-49 e non per l'esercizio 1949-50 deriva dalla circostanza che nello stato di previsione di quest'anno della pubblica istruzione è previsto al capitolo 144 un contributo particolare per un ammontare di 45 milioni a questo preciso scopo.

Il parere della Commissione finanze e tesoro, in data 1° marzo, è nettamente favorevole e la copertura della spesa è prevista, come indica il secondo articolo del testo che è al nostro esame, dal capitolo 419 del bilancio del Tesoro.

Raccomando quindi ai colleghi della Commissione di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

TORRETTA. Noi accettiamo la proposta fatta di concedere questo contributo straordinario all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino, ma dobbiamo osservare che il contributo viene concesso per un esercizio già scaduto. Ora, dalla relazione

appare evidente che i 10 milioni che erano stati concessi con decreto legislativo 19 settembre 1946 erano già assorbiti, per oltre la metà, dalle spese di energia, dai laboratori e via dicendo.

Mi pare quindi che in questo modo noi continuiamo a far vivere i nostri istituti di una vita grama, così che essi non possono mai fare delle spese preventive di miglioramento e di perfezionamento. Io direi invece che il contributo dovrebbe essere già stanziato in precedenza, in modo che i dirigenti dell'Istituto potessero fare i loro preventivi.

PRESIDENTE. Ma qui si tratta di una sanatoria per il 1948-49: non è cosa che riguardi l'avvenire, onorevole Torretta.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Il bilancio di previsione 1949-50 reca, come ho già detto, uno stanziamento di 45 milioni a favore di questo Istituto: è questa una autentica sanatoria per il passato.

PRESIDENTE. Era legittimo il suo sospetto per il modo come si presentava il disegno di legge, onorevole Torretta, ma in effetti è come dice l'onorevole relatore.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

**ART. 1.**

« È concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 (venti milioni) per l'esercizio finanziario 1948-49 all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

**ART. 2.**

« La spesa relativa alla concessione del contributo di cui all'articolo precedente farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50 e sarà compensata mediante riduzione per un equivalente importo del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale. (1029).**

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale.

In assenza del relatore, onorevole Mondolfo, prego l'onorevole Lozza di voler riferire.

LOZZA, *Relatore*. La relazione governativa al disegno di legge n. 1029, così si esprime:

« Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1947, n. 236, è stato disposto che agli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale si applicano tutte le norme dello stato giuridico ed economico contenute nella legge 22 aprile 1932, n. 490, per il personale insegnante delle scuole di avviamento professionale.

« Il provvedimento ha inteso porre gli insegnanti dei corsi di avviamento professionale in una posizione giuridica ed economica più rispondente alle effettive mansioni che essi sono chiamati a svolgere in organismi scolastici che, già classificati dalle norme vigenti nell'ordine delle scuole d'istruzione media tecnica, sono ormai da considerare, a tutti gli effetti, come classi di scuole di avviamento e sono destinati a completarsi in scuole triennali.

« Per effetto del nuovo trattamento i suddetti insegnanti, che nel ruolo di provenienza percorrevano una carriera limitata al grado XI e al grado X del gruppo B, vengono a beneficiare di una carriera che si svolge, invece, nel gruppo A, ruolo B, dal grado XI al grado VIII (il grado massimo è stato recentemente portato al VII con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642) ».

Occorreva dunque provvedere ad un aggiornamento, che viene attuato col disegno di legge ora sottoposto al nostro esame. Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. In definitiva, si tratta, anche qui di una sanatoria.

È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il personale stesso sarà inquadrato tenendo conto della complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento e sarà assegnato nel grado corrispondente e con l'anzianità di grado come se avesse percorso tutta la carriera nel ruolo degli insegnanti delle scuole ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma di un contributo di lire 11 milioni per la prima rassegna nazionale di arti figurative. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1089).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma di un contributo di lire 11 milioni per la prima rassegna nazionale di arti figurative » già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Delle Fave, relatore.

DELLE FAVE, *Relatore*. La questione è così semplice che non reputo vi sia nulla da aggiungere alla relazione ministeriale. Essendo poi il disegno di legge stato già approvato dal Senato, a maggior ragione raccomando ai colleghi della Commissione di volerlo accogliere.

SCAGLIA. A me pare una cosa strana che si debbano distribuire dei milioni per sanatorie a favore di enti che non si sa neppure come funzionino.

Nel caso particolare, poi, sembra si tratti di un ente che non ha funzionato più da lungo tempo. E infatti un ente che sorse per iniziativa del fu Governatorato di Roma e che poi nel 1937 venne nazionalizzato, ma che adesso non si sa più che funzione abbia. In primo luogo, quei locali sono attualmente occupati dal comune per i servizi dell'ufficio elettorale. Ora dove vanno a finire questi milioni, a chi? Quali sono le finalità attuali dell'ente? E poi perché la concessione di questi milioni non dovrebbe essere subordinata alla ricostituzione della commissione di amministrazione? Perché questo ente deve essere nelle mani di un commissario, il quale sarà certamente un galantuomo, ma impersona pur sempre un istituto, quello dei commissariati, di pretta marca fascista, senza controlli di sorta?

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

Io sarei pertanto d'avviso che, prima di dare questi 11 milioni, ci si rendesse meglio conto della cosa.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglia propone dunque una sospensiva.

PARENTE. Mi associo alla proposta di sospensiva dell'onorevole Scaglia, proponendo che sia dato mandato al relatore di studiare meglio il problema.

GIAMMARCO. Vorrei fare una raccomandazione di carattere generale, che cioè i relatori abbiano modo di esser sempre posti in condizioni di studiare in tempo utile i disegni di legge.

PRESIDENTE. Esprimerò un voto in tal senso.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di rinvio di questo disegno di legge, per un più approfondito esame.

(È approvata).

#### Discussione della proposta di legge del senatore

**Russo: Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (989).**

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Russo: Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.

L'onorevole Bianchini Laura ha facoltà di riferire al riguardo.

BIANCHINI LAURA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io ho dovuto interessarmi per vedere se oggi potesse esser deciso in merito a questo disegno di legge, ma mi è stato significato dagli uffici competenti della Camera che noi non possiamo modificare con un nuovo testo di legge un decreto legislativo che è tuttora in corso di ratifica, giacché, come è noto, il decreto legislativo cui questo disegno di legge si riferisce è stato, sì, già ratificato dalla Commissione speciale della Camera, ma non lo è stato ancora da quella analoga dell'altro ramo del Parlamento.

Mi trovo pertanto nella necessità di proporre ai colleghi una sospensiva, in attesa che intervenga la ratifica del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchini, se ella desidera che la Commissione eventual-

mente formuli un voto che possa tener presente il Senato per sollecitare quella ratifica, può avere allora un significato la sospensiva che propone; ma se la Commissione intende di procedere all'approvazione di una nuova legge, la sospensiva allora non ha ragione di essere.

BIANCHINI LAURA, *Relatore*. Onorevole Presidente, noi non possiamo con una legge modificare un decreto che non è stato ancora ratificato. Se poi la Commissione vorrà rendersi interprete presso il Senato dell'esigenza di affrettare quanto più possibile quella ratifica, io sarò naturalmente favorevolissima.

SILIPO. Possiamo noi modificare una legge che non è ancora tale?

PRESIDENTE. La legge esiste, tant'è vero che ha trovato applicazione. Desidero leggere una lettera che è pervenuta da parte del ministro del tesoro e che incide dal lato sostanziale sulla proposta di legge obbligandoci forse a mandare gli atti alla Commissione finanze e tesoro. Ma io credo che il rilievo che in essa è contenuto, di violazione dell'articolo 51 della Costituzione e anche di un articolo non menzionato che preciserebbe che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, sia infondato.

Il testo della lettera, in data 6 marzo 1950, è il seguente:

« Col disegno di legge, proposto dal senatore Russo ed approvato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica, si stabilisce che:

« La facoltà concessa dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, a favore delle vedove di guerra, può essere esercitata dalle mogli degli scomparsi in seguito ai fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, la cui morte sia stata dichiarata dopo il 30 settembre 1949, fino al 31 luglio 1950 ».

« In proposito ritengo doveroso di far rilevare che, come è noto, i principî che disciplinano giuridicamente la assunzione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato sono informati alla necessità di assicurare l'egualianza di diritto di tutti i cittadini e la migliore selezione possibile.

« Infatti, è principio generale sancito dalla Costituzione della Repubblica che « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso ». E, ovviamente, con tale norma si è voluto tutelare l'interesse pubblico di consentire la scelta dei cittadini migliori per qualità intellettuali e morali e garantire a tutti i cittadini — in possesso dei

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

requisiti richiesti — la possibilità di partecipare ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni statali.

« Si aggiunga che i sopra ricordati principi non sono innovativi nella nostra legislazione in materia. Basti ricordare che a' termini dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 « per ottenere la nomina ad impiego civile dello Stato è necessario aver sostenuto e vinto un esame di concorso ».

« Ciò posto appare evidente che consentendosi la sistemazione in ruolo senza alcuna selezione si concede ad un categoria di cittadini un ingiusto privilegio.

« Né è da dire che si tratta di dare un mezzo di sostentamento ad un categoria di persone duramente colpite dalla guerra con la perdita del marito, in quanto che a ciò lo Stato provvede con la concessione delle pensioni di guerra, suscettibili di maggiorazioni in relazione al numero dei figli.

« Inoltre è da tener presente che la situazione delle mogli degli scomparsi in seguito a fatti di guerra non è dissimile da quella degli invalidi di guerra, degli orfani di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra o per fatti attinenti alla guerra. Tutti costoro, com'è noto, per ottenere l'assunzione nei ruoli dei personali dello Stato fruiscono di particolari diritti di preferenza e di precedenza nei concorsi, ma anche costoro debbono sosterne gli esami di concorso e per essere nominati in ruolo devono conseguire nelle prove stesse almeno l'idoneità.

« In conclusione, per tutto quanto sopra esposto lo scrivente prega codesta onorevole Commissione parlamentare di voler tenere presente che l'adozione del provvedimento non sembra opportuna nell'interesse del migliore funzionamento della pubblica amministrazione ».

Dico subito che mi pare ci sia un equivoco, anzitutto per l'affermazione di incostituzionalità. Il ministro del tesoro richiama la disposizione della Costituzione in cui è stabilito che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, ed io sono profondamente convinto che questa è l'esigenza che tutti dobbiamo sentire nel formulare le leggi. Però, da questo al dire che la proposta di legge Russo è incostituzionale ci corre un abisso. Sebbene la Costituzione stabilisca la norma dei concorsi, specificatamente, solo per la magistratura, io stesso, altra volta, a proposito delle graduatorie suppletive, ebbi occasione di far rilevare la necessità dei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Ma qui ci troviamo di fronte ad una legge già fatta, la quale contempla che una determinata concessione già in atto a favore delle vedove di guerra si estenda alle mogli dei dispersi in guerra, per evidente analogia di situazione.

Apro la discussione generale.

RESCIGNO. Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, al quale la proposta di legge si riferisce, non è stato ancora ratificato: io credo che la questione potrà appunto essere risolta in sede di ratifica.

PRESIDENTE. Ma il non essere intervenuta la ratifica non toglie valore al decreto legge, che è in attuazione. Quindi nulla vieta di discuterne. L'osservazione del Tesoro invece potrebbe essere preclusiva.

SILIPO. A me sembra che non essendo stato chiesto il parere né alla Commissione finanze e tesoro, né del Ministro del tesoro, la lettera rappresenti una interferenza ingiustificata nei riguardi dei poteri della Commissione della pubblica istruzione. Non mi addentro in merito al contenuto della lettera, ad ogni modo non mi sembra contenere argomenti accettabili.

Quando si parla delle pensioni di guerra, dei grandi benefici che queste donne riceverebbero, e si dimentica che si tratta di estender alle mogli dei dispersi i benefici già concessi alle vedove di guerra, mi sembra che il Ministero del tesoro esageri nell'interferire sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale, il Governo è uno, e quindi indubbiamente l'intervento del ministro del tesoro è legittimo.

SILIPO. Poteva interloquire attraverso la Presidenza del Consiglio, il Governo, non attraverso un singolo Ministero.

PARENTE. Ma il rilievo di incostituzionalità si riferisce allo stesso decreto legislativo 16 aprile 1948 ?

PRESIDENTE. Si riferisce unicamente alla proposta.

PARENTE. Dato che il decreto non è stato ancora ratificato, la Commissione per le ratifiche prenderà in esame la incostituzionalità eventuale. Il rilievo riguarda innanzitutto la Commissione per le ratifiche. Io credo che noi possiamo senza incertezze discutere di questa proposta di legge, mentre non dobbiamo giudicare noi se sia incostituzionale o meno il decreto legislativo a cui la proposta stessa si riferisce.

BIANCHINI LAURA, *Relatore*. Io volevo dire in gran parte quello che ha già detto l'onorevole Presidente. Quando si parla di in-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

costituzionalità si vuole estendere la precisa norma che vige per i magistrati a tutti i pubblici uffici. Ora i concorsi sono di due tipi: per titoli e per esami. In realtà, siccome in questa legge si chiedono tre anni di servizio nelle scuole governative nell'ultimo decennio, oltre ad altri determinati titoli di studio, ecc., ecc., l'insieme di tali requisiti costituisce il titolo per la cernita dei concorrenti e rientra nel tipo di concorso per titoli. In realtà queste donne possiedono un titolo che è considerato valido ai fini di questo — chiamiamolo pure — concorso. In sostanza il concorso c'è, perché non si concede a tutte indistintamente il diritto di adire a questi posti, nei ruoli degli impiegati statali. C'è un elemento che caratterizza, nell'articolo 8 del decreto 16 aprile 1948, il diritto di queste donne: perché non basta essere vedove di guerra, non basta essere laureate, non basta possedere la abilitazione all'insegnamento elementare: occorrono in più tre anni di servizio nelle scuole governative. Quindi, ripeto, la sostanza dell'esame di concorso esiste.

PRESIDENTE. Ripeto che l'esigenza del concorso è stata profondamente sentita in tutte le leggi ordinarie. Ma non mi sembra sia qui il caso di occuparsene, trattandosi esclusivamente di equiparare una situazione ad un'altra già contemplata dalla legge con norme che già sono in attuazione.

GIAMMARCO. Il decreto a cui la proposta di legge Russo si riferisce porta la data del 16 aprile 1948. La Costituzione era andata in vigore il 1° gennaio di quell'anno. Il Governo, del quale faceva parte l'onorevole Pella, che firma questa lettera, è quello che ha firmato il decreto. La dichiarazione d'incostituzionalità della proposta di legge Russo da parte del Governo è, dunque, in contraddizione col fatto che il Governo stesso ha emanato il decreto da cui deriva la proposta Russo. Sarebbe stato opportuno porre mente a tale contraddizione prima di venire ad interferire nelle nostre funzioni.

PARENTE. Mi sembra strano che si parli di incostituzionalità di fronte a gente che ha fame e che deve sistemarsi. Si può concepire che un Ministro del tesoro possa mettere in imbarazzo una categoria di persone che magari hanno figli, e portare in discussione l'entità delle pensioni, che il Ministro del tesoro sa bene quale sia? È il colmo dell'irrisione.

Con l'estensione di questa legge alle mogli dei dispersi, noi ci riferiamo alle mogli di tutti i dispersi per qualunque causa, non soltanto cioè di quelli che sono stati deportati dai tedeschi. Noi ci troviamo quindi di fron-

te a casi che effettivamente debbono essere osservati di per sé, a parte la considerazione che ci troviamo a dover risolvere un problema di carattere sociale nei riguardi anche dei figli dei dispersi.

Io penso che sia questa la questione più importante da chiarire.

PRESIDENTE. Ciò si vedrà in sede di discussione degli articoli, onorevole Parente.

Invito ora l'onorevole relatore a dire se ritenga di fare formale proposta di rinvio.

BIANCHINI LAURA, *Relatore*. Faccio formale proposta di rinvio, onorevole Presidente, per le ragioni che ho detto prima. Se poi la Commissione crederà di esprimere un voto al Senato perché la Commissione competente solleciti al massimo la ratifica di quel decreto-legge, ne sarò ben lieta.

SAILIS. Chiedo se si possa considerare conforme alla prassi parlamentare che noi chiediamo al Senato di ratificare con minore o maggiore sollecitudine un decreto-legge.

GIAMMARCO. Io ricordo che quando questa proposta di legge venne a noi per la prima volta in discussione, la ragione per cui si addivenne al rinvio non fu la questione della ratifica su cui, anche se non si votò formalmente, ci si trovò però tutti d'accordo nel ritenere che fossimo senz'altro nella possibilità di discutere e di decidere; ma fu che si ravvisò la necessità di riflettere su un emendamento di rilevante importanza presentato dal relatore, onorevole Bianchini.

BIANCHINI LAURA, *Relatore*. Debbo osservare all'onorevole Giammarco che la mia relazione nella seduta cui egli si riferisce fu fatta in sede referente, mentre è questa la prima volta che il disegno di legge viene a noi in sede legislativa. Stando così le cose, io non potevo non regolarmi secondo la procedura da seguire per la discussione e la votazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Qui, a mio avviso, è da vedere, onorevole Bianchini, se sia o meno opportuno attendere ulteriormente o se non sia invece più conveniente approvare immediatamente questa proposta di legge. Non va irfatti dimenticato che, ove noi apportassimo qualche modificazione, la proposta stessa dovrebbe tornare nuovamente al Senato, con quegli indugi che sono ben noti.

Le dico questo, onorevole Bianchini, perché so con quanto calore ella ha patrocinato questa causa e non vorrei che, con il rinviare ulteriormente, si finisse poi col rendere inoperante il provvedimento.

Comunque, poiché mi si dice che la Commissione speciale per le ratifiche del Senato

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

si è riunita proprio questa mattina e forse, proprio mentre noi stiamo parlando, potrebbe già avere ratificato il decreto legislativo in questione, sospendo la seduta per qualche minuto al fine di poter assumere le necessarie informazioni che, evidentemente, potrebbero far cadere completamente le nostre preoccupazioni.

(La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,10).

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che la prassi che abbiamo seguito sinora è stata quella di non approvare modifiche a decreti legislativi che siano davanti al Parlamento in sede di ratifica. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione curiosa e nuova: una proposta di legge di iniziativa del Senato già approvata dall'altro ramo del Parlamento, apporta modifiche ad un decreto legislativo che è già stato ratificato da questo ramo del Parlamento e non ancora dall'altro. Noi ieri abbiamo fatto sollecitare questa approvazione, da parte del Senato, delle modifiche apportate in sede di ratifica dalla nostra Commissione speciale e ci è stata data assicurazione che ciò sarebbe stato fatto al più presto. Poiché stamane c'è una riunione in corso della Commissione per le ratifiche, io presumo che la questione sarà trattata e definita. E allora questa dovrebbe essere a parer mio una ragione per un rinvio, sia pur breve, per la ulteriore discussione ed approvazione di questa proposta di legge.

ERMINI. La proposta di legge fa riferimento al decreto, non è in rapporto ad esso. Si riferisce in altri termini ad un decreto già emanato a favore di altre categorie; ma questa è una legge che potrebbe restare a sé stante, come legge che concede alle vedove dei dispersi questo diritto. D'altra parte il Senato non potrebbe accoglierla come emendamento al decreto, perché il decreto dovrebbe ritornare alla Camera.

PRESIDENTE. Questa resta come legge a sé. Semplicemente fa riferimento ad un decreto legislativo...

ERMINI. Che è operante.

PRESIDENTE. ...che è operante, ma che potrebbe non essere ratificato dal Senato; e allora questo articolo 1 così concepito: « La facoltà concessa dall'articolo 8 del decreto legislativo, ecc., può essere esercitata, ecc. », dovrebbe cadere.

RESCIGNO. Resterebbe sospeso.

PRESIDENTE. A meno che non venga modificato l'articolo 1 togliendo il riferimento al decreto. Ora mi pare sia più opportuno soprassedere per qualche giorno, fino alla prossima riunione.

Se non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (1047):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale » (1029):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

## Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Armosino, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Bima, Calosso, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Del Bo, Delle Fave, Diecidue, Ebner, Ermini, Franceschini, Gotelli Angela, Lozza, Martino Gaetano, Natali Ada, Parente, Pelosi, Piasenti Paride, Pierantozzi, Pignatone, Ravera Camilla, Rescigno, Sillis, Scaglia, Sillipo, Tesauero, Torretta, Vetrone.

## Sono in congedo:

Bensi, Cessi, Lizier e Pucci Maria.

La seduta termina alle 11,40.